CHE FONDA UNA CASSA NAZIONALE DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO

Art. 8 (Convenzione)

Possono venire assicurate persone residenti nel Regno che abbiano raggiunta l'eta' di 9 anni e che attendano a lavori manuali o prestino servizio ad opera od a giornata, salve le eccezioni che potranno essere stabilite nel regolamento della Cassa e purche' siano osservate le disposizioni legislative e regolamentari sul lavoro dei fanciulli.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1888, non più in vigore dal 1 giugno 1926 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1473
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-fonda-una-cassa-nazionale-di-assicurazione-per-gli-infortuni/convenzione-art-8/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it